

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'Arbitro, insoddisfatta dell'esito del reclamo, lamentando l'omessa e incompleta consegna di documentazione bancaria da parte dell'intermediario resistente, in relazione a rapporti che sarebbero stati intrattenuti dalla de cuius presso l'istituto, nonché la mancata fornitura di informazioni utili a ricostruire la consistenza patrimoniale e le movimentazioni storiche riferibili alla medesima.

In particolare, il ricorrente riferisce di aver formulato, nel corso del tempo, plurime richieste formali di accesso volte a ottenere: estratti conto e registrazioni contabili relativi a rapporti correnti, attivi o estinti; informazioni sulle giacenze e sulle operazioni bancarie storiche; documentazione idonea ad accertare l'eventuale emissione e mancato incasso di un assegno circolare intestato alla de cuius. Secondo la prospettazione del ricorrente, l'intermediario avrebbe reiteratamente omesso di fornire la documentazione richiesta, nonostante le istanze avanzate mediante reclami e comunicazioni formali, ponendo in essere anche comportamenti ostativi che avrebbero reso difficoltoso l'esercizio dei diritti di accesso e la ricostruzione dei rapporti bancari. Tali condotte avrebbero, a suo dire, impedito di attivare tempestivamente iniziative di tutela e di dimostrare l'esatto ammontare del credito vantato, cagionando un danno patrimoniale e personale.

Il ricorrente rappresenta altresì di aver presentato una denuncia di smarrimento di un assegno circolare, precisando tuttavia che tale iniziativa non avrebbe dato luogo all'instaurazione di un

procedimento giudiziario pendente sul merito dei diritti dedotti, sicché la controversia rientrerebbe nella competenza dell'ABF. Chiede, pertanto, l'accertamento delle responsabilità dell'intermediario, la consegna della documentazione dovuta e il risarcimento dei danni subiti.

L'intermediario resistente, regolarmente costituitosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, deducendo che le vicende oggetto di contestazione sarebbero state sottoposte all'Autorità Giudiziaria e che le domande risarcitorie eccederebbero i limiti di competenza dell'ABF per valore e per estensione temporale. Nel merito, osserva di aver svolto accurate verifiche presso gli archivi informatici, dalle quali non sarebbero emersi rapporti bancari, attivi o estinti, intestati alla de cuius, salvo una posizione debitoria risalente, estinta da tempo mediante contabilizzazione a perdita.

L'intermediario sostiene di aver fornito riscontri puntuali e reiterati alle richieste del ricorrente, anche oltre i termini ordinari di conservazione dei dati, escludendo l'esistenza di somme a credito e rilevando, anzi, l'assenza di rapporti riconducibili alla de cuius.

Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario in relazione alla pendenza di un giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria. L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento; dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'iniziativa giudiziaria richiamata da parte ricorrente si limita alla denuncia di smarrimento di un assegno circolare, senza che sia dimostrata l'instaurazione di un procedimento civile o penale avente a oggetto l'accertamento dei medesimi diritti dedotti in questa sede; deve pertanto ritenersi che la controversia rientri nella competenza di questo Arbitro.

Nel merito, l'art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente, ai suoi successori e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, a fronte del rimborso dei soli costi di produzione.

Nel caso di specie, l'intermediario ha dichiarato di non aver rinvenuto rapporti bancari riconducibili alla de cuius, se non una posizione debitoria estinta da tempo e per la quale sarebbe decorso il termine di conservazione dei documenti (risalendo detta posizione all'anno 2009). Peraltro, le disposizioni testamentarie allegate in atti sembrano confermare che la de cuius non aveva in essere rapporti con l'intermediario resistente.

La domanda concernente la consegna dei documenti, dunque, non è accoglibile.

Sebbene l'intermediario resistente non abbia pienamente assolto all'obbligo di collaborare attivamente a dare corso alle plurime richieste del cliente in relazione alla documentazione controversa, la domanda di risarcimento dei danni avanzata in questa sede da parte ricorrente non è da accogliersi per difetto di prova; secondo il costante orientamento dell'Arbitro, l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno patrimoniale o non patrimoniale incombe su chi lo allega, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; il danno non può ritenersi in re ipsa, né può essere liquidato in via equitativa in assenza della prova della sua concreta esistenza, ancorché non del suo specifico quantum. Analogamente, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di una lesione grave di diritti della persona di rango costituzionale, circostanze che non risultano avvenute nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE